

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
628/2017/R/GAS**

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM LA SPEZIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011,

recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2015/R/GAS);
- la deliberazione 18 maggio 2017, 344/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 344/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 14 marzo 2014, 5/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 5 luglio 2014, 13/2014;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 28 gennaio 2015, 1/2015 (di seguito: determinazione 1/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità 28 giugno 2016, 16/2016 (di seguito: determinazione 16/2016).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;

- la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2014, ha approvato il documento "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014*" (di seguito: Linee Guida 7 aprile 2014), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
- il capitolo 1, delle sopra citate Linee guida 7 aprile 2014, riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 310/2014/R/GAS, l'Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 9, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche, sono resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee Guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2, del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione, da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee Guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;

- f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
- l'articolo 17, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 9.1, lettera c), della medesima deliberazione, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, il VIR venga ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
 - l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, prevede che le valutazioni del VIR che risultino compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione siano considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione 1/2015, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha istituito, ai fini dell'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS, la "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB);
- con la determinazione 16/2016, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha proceduto all'aggiornamento, per l'anno 2015 e 2016, dei valori di riferimento degli indici riportati nelle tabelle di cui all'allegato A alla deliberazione 414/2014/R/GAS;
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, ha previsto che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno *t-2*, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 344/2017/R/GAS l'Autorità ha introdotto una semplificazione dell'*iter* di analisi degli scostamenti VIR-RAB nei casi di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, modificando le disposizioni della deliberazione 310/2014/R/GAS;
- in particolare, secondo quanto riportato nell'articolo 9, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS, introdotto dalla deliberazione 344/2017/R/GAS:

- le semplificazioni dell'*iter* di analisi degli scostamenti VIR-RAB si applichino limitatamente ai casi in cui l'ente locale possa attestare l'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e che siano invece esclusi i casi in cui siano state applicate alcune disposizioni delle Linee guida 7 aprile 2014 in combinazione con valutazioni basate su accordi riportati nelle concessioni o in convenzioni tra le parti;
- le medesime semplificazioni di cui al precedente punto, nell'ottica di bilanciare oneri amministrativi e la tutela del cliente finale, non si applichino per valori di rimborso relative a reti di distribuzione site nel Comune dell'ambito con il maggior numero di punti di riconsegna e negli altri Comuni dell'ambito con oltre 100.000 abitanti e oltre 10.000 punti di riconsegna;
- l'articolo 9, comma 3, della deliberazione 310/2014/R/GAS, così come modificata dalla deliberazione 344/2017/R/GAS prevede che, in relazione alle attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, l'Autorità, a campione, richieda l'invio della documentazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) della deliberazione 310/2014/R/GAS ai fini delle verifiche disciplinate dalla deliberazione 344/2014/R/GAS entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito all'Autorità da parte della stazione appaltante, fermi restando i poteri di controllo dell'Autorità anche successivi ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

CONSIDERATO CHE:

- in data 20 giugno 2017 il Comune di La Spezia, stazione appaltante dell'Atem La Spezia, ha attestato, sotto la propria responsabilità, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee Guida 7 aprile 2014, trasmettendo all'Autorità, mediante l'utilizzo della Piattaforma informatica VIR-RAB, i documenti "Attestazione da parte della Stazione Appaltante, delegata allo svolgimento delle funzioni locali ai sensi dell'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato le Linee guida 7 aprile 2014", relativi ai Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Fosdinovo, Levante, Ortonovo, Portovenere, Riomaggiore, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano Ligure;
- in data 21 giugno 2016 (prot. Autorità 21565 del 22 giugno 2017) il Comune di La Spezia ha comunicato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità di aver completato gli invii degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni dell'ambito;
- pertanto, in relazione a quanto indicato nei due precedenti punti, non risultano comunicazioni di scostamenti VIR-RAB superiori al 10% nel Comune dell'ambito con il maggior numero di punti di riconsegna e negli altri Comuni dell'ambito con oltre 100.000 abitanti e oltre 10.000 punti di riconsegna.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Comune di La Spezia ha presentato, alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità, la richiesta motivata di cui all’articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- in relazione alla documentazione trasmessa dal Comune di La Spezia in data 20 giugno 2017 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS, i valori dei VIR per i Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Fosdinovo, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riomaggiore, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano Ligure risultino idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari in base alle previsioni di cui all’articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS

DELIBERA

1. in base alle previsioni di cui all’articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, i valori di VIR dei Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Fosdinovo, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riomaggiore, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano Ligure;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di La Spezia, stazione appaltante dell’Atem La Spezia;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni